



Monopattino Reale

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER MONOPATTINI ELETTRICI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP

 **REALE
MUTUA**

T O G E T H E R M O R E

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER VEICOLI A MOTORE Monopattino Reale

Mod. 5308 RCA
Ed. 07/2026

CONTATTI UTILI



	CONTATTO
ASSISTENZA STRADALE, PER L'ABITAZIONE E LA SALUTE - 24 ore – 7 giorni su 7	800 092 092
SERVIZI CLIENTI - BUONGIORNO REALE - lun – sab 8-20	800 320 320

AREA RISERVATA



All'indirizzo www.realemutua.it è possibile accedere all'Area Riservata per consultare il dettaglio delle polizze e tenere sotto controllo le scadenze.
È possibile consultare tale Area anche tramite l'App Reale Mobile. L'accesso è gratuito previa la registrazione.

INTRODUZIONE

Monopattino Reale offre una copertura per il tuo veicolo per la Responsabilità Civile Auto.

La garanzia Responsabilità Civile Auto (RCA) è obbligatoria per poter circolare con il tuo veicolo e copre i danni causati a terzi

Il prodotto è composto da una prima sezione che contiene le regole generali e da una seconda sezione che regola la garanzia Responsabilità civile veicoli

Grazie per la sua fiducia!

REALE MUTUA
e il suo Agente di fiducia



All'interno delle condizioni di assicurazione sono presenti dei box di consultazione che indicano gli aspetti più importanti, le precisazioni utili sull'assicurazione e spiegazioni di temi complessi. Il testo contenuto nel box ha solo una finalità esplicativa e non ha valore contrattuale.

Nota bene:

- i termini utilizzati in corsivo hanno il significato, sia al singolare sia al plurale, specificato nel glossario delle condizioni di assicurazione;
- le parti in grassetto devono essere lette attentamente dal contraente/assicurato.

INDICE

INTRODUZIONE	2
GLOSSARIO	6
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	8
 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE	8
1.1 Durata del contratto	8
1.2 Rinnovo del contratto	8
1.3 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio	8
 COME POSSO DISDIRE/RECEDERE DALLA POLIZZA	9
1.4 Diritto di recesso	9
 CHE OBBLIGHI HO IN QUALITÀ DI CONTRAENTE/ASSICURATO	9
1.5 Dichiarazioni del contraente	9
1.6 Sospensione e riattivazione del contratto	10
1.7 Trasferimento della proprietà del veicolo	11
1.8 Cessazione Del Rischio	12
 DOVE VALE LA COPERTURA	12
1.9 Estensione territoriale	12
 ALTRE INFORMAZIONI	13
1.10 Giudice competente	13
1.11 Oneri a carico del contraente	13
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	14
 CHE COSA È ASSICURATO	14
2.1 Oggetto del contratto	14
2.2 Destinazione dei massimali	14
 CHE COSA NON È ASSICURATO	15
2.3 Soggetti esclusi	15

2.4 Esclusioni e rivalsa	15
 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO.....	17
2.5 Formula con franchigia	17
2.6 Attestazione dello stato di rischio.....	17
 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	18
2.7 Denuncia dei sinistri.....	18
2.8 Gestione delle controversie.....	19
2.9 Liquidazione dei sinistri.....	19
APPENDICE NORMATIVA	20

LEGENDA



CHE COSA È ASSICURATO

Descrizione delle garanzie previste dal prodotto.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Funzionamento di alcune garanzie, con eventuale indicazione del loro perimetro di applicazione, delle limitazioni e dei casi in cui non operano.



CHE COSA NON È ASSICURATO

Indicazione di quali persone o beni non possono essere assicurati e quali eventi sono esclusi dalla polizza.



TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Riepilogo per ogni singola garanzia di *limiti di indennizzo*, *franchigie* e scoperti.



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Procedura per la denuncia di *sinistro*, contatti di riferimento, documentazione da consegnare, tempistiche di accertamento del *sinistro* e liquidazione dell'*indennizzo*.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.



CHE OBBLIGHI HO IN QUALITÀ DI CONTRAENTE/ASSICURATO

Obblighi del *contraente/assicurato* sia al momento dell'acquisto, sia durante tutta la durata del contratto.



COME POSSO DISDIRE/RECEDERE DALLA POLIZZA

Modalità di scioglimento del contratto.



QUANDO E COME DEVO PAGARE

Modalità di pagamento dei *premi* e altre informazioni che possono influire sul *premio* di polizza.



DOVE VALE LA COPERTURA

Paesi in cui sono valide le singole garanzie.



ALTRE INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni presenti solo nella Sezione del contratto denominata "Norme comuni a tutte le garanzie".

NOTA BENE: le parti in grassetto devono essere lette attentamente dal contraente/assicurato.

GLOSSARIO

I termini utilizzati in corsivo hanno il significato, sia al singolare sia al plurale, specificato di seguito.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutti i soggetti la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla circolazione del veicolo.

CARTA VERDE

Certificato Internazionale di Assicurazione per veicoli rilasciato per circolare all'estero negli Stati in esso indicati.

CLASSE UNIVERSALE – CU

Classe di "Conversione universale" risultante dall'attestazione dello stato di rischio.

CODICE DELLA STRADA

Il decreto legislativo n. 285/1992.

CONDUCENTE

Il soggetto che mette in circolazione il veicolo.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

FRANCHIGIA

Importo in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

INTERMEDIARIO

Il soggetto iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all'Art. 109 della Legge.

LEGGE

Il Codice delle Assicurazioni Private approvato con decreto legislativo n. 209/2005.

LOCATARIO

Il soggetto che utilizza il veicolo con contratto di leasing.

MASSIMALE

La somma massima prevista che viene riconosciuta dalla Reale Mutua

PERIODO D'OSSERVAZIONE

Periodo di tempo previsto dalla legge per determinare la classe CU nelle annualità successive alla prima e per indicare i sinistri causati nell'attestazione sullo stato del rischio. Il periodo d'osservazione inizia:

- per il primo anno, dal giorno di decorrenza del contratto e termina 60 giorni prima della scadenza dello stesso;
- per gli anni successivi due mesi prima della fine del periodo precedente ed ha durata di 12 mesi.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che compongono il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato, e la sottoscrizione delle Parti, le Condizioni di assicurazione e gli altri documenti del set Informativo.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua.

PROPRIETARIO

L'intestatario risultante dalla documentazione relativa al veicolo. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio, in caso di acquisto del veicolo a rate.

RESPONSABILITÀ MINORITARIA

La responsabilità che, in caso di sinistro, viene attribuita in misura inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PARITARIA

La responsabilità che, in caso di sinistro ed in assenza di un responsabile principale, venga attribuita in pari misura ai conducenti di almeno due veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE

La responsabilità che viene attribuita a uno dei conducenti in misura maggiore rispetto a quella attribuita agli altri conducenti coinvolti nel sinistro

RISARCIMENTO/INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua Assicurazioni in caso di sinistro.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso coperto dall'assicurazione.

VEICOLO

Il monopattino elettrico assicurato indicato in polizza.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

1.1 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale e termina alla scadenza stabilita.

Le garanzie prestate restano in vigore sino alla decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato per lo stesso *veicolo* e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto.

1.2 RINNOVO DEL CONTRATTO

Il *Contraente*, alla *scadenza*, può rinnovare il contratto per un altro anno, con il pagamento del *premio* proposto da Reale Mutua. Reale Mutua consegna il certificato di assicurazione. In caso di rinnovo si applicano le condizioni di assicurazione in corso.

1.3 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

Il contratto inizia dal giorno e dall'ora indicati in *polizza*, se il *premio* o la prima rata di *premio* sono già stati pagati; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Intermediario che gestisce il contratto.

In caso di pagamento del *premio* in più rate, se il *Contraente* non paga quelle successive alla prima, l'assicurazione è valida fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza della rata. Oltre tale termine l'assicurazione è sospesa sino alle ore 24 del giorno del pagamento (Art. 1901 comma 2 Codice Civile riportato nell'Appendice normativa).

Tale regola si applica anche a *polizze* con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.



COME POSSO DISDIRE/RECEDERE DALLA POLIZZA

1.4 DIRITTO DI RECESSO (VALIDO SOLO PER LE POLIZZE STIPULATE A DISTANZA)

Il *Contraente* può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data del pagamento del *premio* mediante l'invio di una raccomandata o pec (posta elettronica certificata) all'*intermediario* e a Reale Mutua con l'indicazione del numero del contratto.

Il recesso è valido dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata o della pec.

Al ricevimento di tale comunicazione Reale Mutua rimborsa la parte di *premio* per il periodo non usufruito. Non sono rimborsati le imposte ed il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

CHE OBBLIGHI HO IN QUALITÀ DI CONTRAENTE /ASSICURATO



1.5 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il contratto ed il *premio* sono determinati sulla base delle dichiarazioni del *Contraente* fornite alla stipulazione.

Il *contraente* deve fornire dichiarazioni veritiere e complete; in caso contrario le dichiarazioni errate o incomplete possono determinare la perdita totale o parziale delle garanzie o l'annullamento del contratto, così come previsto dagli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile riportati nell'Appendice normativa.

Le dichiarazioni relative all'identità, alla residenza del *proprietario* e alle caratteristiche tecniche del *veicolo* contribuiscono a determinare il *premio*.

Il *Contraente* deve comunicare tempestivamente a Reale Mutua la variazione di un'informazione inserita nel contratto, avvenuta dopo la stipulazione; la variazione può comportare una modifica immediata del *premio*.

La mancata comunicazione di variazioni che determinano un peggioramento del rischio può determinare l'inefficacia totale o parziale della garanzia come previsto dall'Articolo 1898 del Codice Civile riportato in appendice normativa.

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, se sono state rilasciate dichiarazioni false, errate o incomplete, Reale Mutua esercita la rivalsa nei confronti dell'*Assicurato* quando risarcisce i danni ai terzi in base all'Articolo 144 della *Legge* riportato nell'Appendice normativa.

1.6 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

SOSPENSIONE

Il **Contraente** può chiedere di sospendere il contratto in corso tramite autocertificazione. La sospensione ha una durata massima complessiva di 10 mesi per annualità assicurativa. Reale Mutua rilascia un'appendice dove vengono indicati i giorni di inizio e di fine della sospensione.

Il **contraente** può chiedere di prorogare la sospensione fino al periodo massimo sopra indicato mediante autocertificazione da presentare entro 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso.

Se il Contraente non chiede la riattivazione del contratto al termine del periodo di sospensione e comunque entro il termine massimo di 10 mesi rispetto all'annualità assicurativa in corso, il contratto termina ed il premio versato resta acquisito da Reale Mutua.

Durante il periodo di sospensione, in caso di:

- vendita o consegna in conto vendita andata a buon fine;
- demolizione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della circolazione (Art. 103 del Codice della Strada);
- furto

del *veicolo* indicato nel contratto Reale Mutua rimborsa, su richiesta del *Contraente*, il *premio* pagato e non usufruito, calcolato dalla data di sospensione. Non sono rimborsati le imposte ed il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

La sospensione non è consentita:

- dopo il furto del *veicolo* assicurato;
- per i contratti di durata inferiore all'anno.

RIATTIVAZIONE

La riattivazione del contratto deve essere richiesta dall'*Assicurato* in forma scritta entro il termine indicato al punto precedente, mantenendo fermo il *proprietario* e le condizioni in corso. **Il contratto viene prorogato per un periodo pari al periodo di sospensione, mediante sostituzione di polizza.**

Al momento della riattivazione, il *premio* è determinato in base alla tariffa in vigore al momento della riattivazione.

È inoltre detratta la parte di *premio* pagata e non usufruita relativa al periodo di sospensione con esclusione delle imposte ed il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

La riattivazione è possibile sullo stesso *veicolo* o su un nuovo *veicolo* acquistato dallo stesso *proprietario*, purché quello precedente sia stato venduto o consegnato in conto vendita, demolito, esportato o radiato.

1.7 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

In caso di vendita o consegna in conto vendita del *veicolo* l'*assicurato* deve fornire valida documentazione attestante i due predetti casi e può scegliere tra le seguenti opzioni:

Sostituzione del contratto

Il *contraente* può chiedere che il contratto sia trasferito su altro *veicolo* di sua proprietà (o in comproprietà con il coniuge, il convivente di fatto o persona unita civilmente); il nuovo contratto mantiene la classe di merito CU in corso. Tale disposizione si applica anche in caso di passaggio di proprietà del *veicolo* da più soggetti ad uno o alcuni di essi.

Reale Mutua provvede alla sostituzione del contratto e rilascia il certificato e la *Carta Verde* per il nuovo *veicolo*. La sostituzione può comportare un congruaglio del *premio* in base alle condizioni tariffarie in vigore sul contratto sostituito.

Cessione del contratto

Il *Contraente*, dopo aver concluso il trasferimento di proprietà, deve darne immediata comunicazione all'acquirente e a Reale Mutua che, preso atto della richiesta di cessione del contratto, emette i nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto in corso e senza integrazioni o rimborsi di *premio*.

Finché Reale Mutua non riceve la comunicazione di trasferimento di proprietà del *veicolo*, il *Contraente* deve pagare i premi per l'annualità in corso.

Il contratto ceduto termina alla sua scadenza; Reale Mutua non rilascia l'attestazione dello stato del rischio. Successivamente alla scadenza per l'assicurazione dello stesso *veicolo* il nuovo *proprietario* deve stipulare un nuovo contratto.

Entro il periodo di validità dell'attestato di rischio (5 anni) colui che ha venduto il *veicolo* può utilizzare la classe CU maturata per l'assicurazione di un altro *veicolo* di sua proprietà (o del coniuge, del convivente di fatto o di persona unita civilmente) o acquistato successivamente.

Risoluzione del contratto

Il contratto termina e Reale Mutua restituisce al *contraente* la parte di *premio pagata* e non usufruita, calcolata **dalla data di consegna dei documenti relativi alla vendita del *veicolo*.**

Nel caso di vendita successiva alla consegna in conto vendita del *veicolo*, la parte di *premio pagata* e non usufruita è calcolata dalla data di consegna in conto vendita.

Reale Mutua restituisce la parte di *premio pagata* e non usufruita anche quando il contratto è sospeso in base all'Art.1.6) Sospensione e riattivazione del contratto.

Non sono rimborsati le imposte ed il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

1.8 CESSAZIONE DEL RISCHIO

DEMOLIZIONE, CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA CIRCOLAZIONE ED ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO DEL VEICOLO

Il Contraente deve comunicare a Reale Mutua la demolizione, la cessazione della circolazione o l'esportazione definitiva all'estero del *veicolo* (Art. 103 del *Codice della Strada*).

Il Contraente, inoltre, deve fornire:

- 1) in caso di demolizione del *veicolo*, copia della documentazione che attesta l'avvenuta consegna per la demolizione;**
- 2) in caso di cessazione della circolazione del *veicolo* o di esportazione definitiva all'estero, documentazione che conferma la restituzione dei documenti necessari per la circolazione.**

Il *Contraente* può chiedere alternativamente a Reale Mutua a sua scelta:

- 1) la restituzione del *premio* pagato e non usufruito calcolato **dalla data di consegna della documentazione indicata nei precedenti paragrafi e il contratto** termina da tale data. Non sono rimborsati le imposte ed il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
- 2) la sostituzione del contratto su altro monopattino elettrico di sua proprietà o del coniuge o del convivente di fatto o di persona unita civilmente. In questo caso Reale Mutua rilascia il certificato e la *Carta Verde* per il nuovo *veicolo*. La sostituzione può comportare un conguaglio del *premio* in base alla tariffa applicata al contratto sostituito.

FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del *veicolo*, il contratto termina dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità così come previsto dall'Art. 122 comma 3 della *Legge* riportato in appendice normativa.

Il Contraente deve consegnare a Reale Mutua una copia della denuncia di furto.

Il *Contraente* ha diritto alla restituzione del *premio* non usufruito, **dal momento della consegna della denuncia di furto. Non sono rimborsate le imposte e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.**



DOVE VALE LA COPERTURA

1.9 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, per gli altri Stati appartenenti all'Unione Europea e al SEE (Spazio Economico Europeo – Islanda, Liechtenstein e Norvegia più la Svizzera).

L'assicurazione vale inoltre per gli Stati riportati sulla *Carta Verde*, rilasciata al *contraente*, le cui sigle non sono barrate.

Per la circolazione all'estero, la garanzia è operante in base alla legge sull'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato dove si verifica il *sinistro*. Restano operanti le eventuali condizioni più favorevoli previste dal contratto.

La *Carta Verde* è valida per il periodo in essa indicato. Reale Mutua risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del *premio* o delle rate di *premio* successive, **a condizione che al momento del *sinistro* il veicolo non sia assicurato presso altra Impresa.**

Se la *polizza* a cui è collegata la *Carta Verde*, non è più valida o viene sospesa prima della scadenza anche la *Carta Verde* perde validità; **l'utilizzo successivo del documento è illecito.**



ALTRE INFORMAZIONI

1.10 GIUDICE COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, è competente il Giudice del luogo di residenza o domicilio del *Contraente/Assicurato*.

1.11 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Le imposte, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al *premio* e al contratto, sono a carico del *Contraente* anche se il pagamento è stato anticipato da Reale Mutua.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE



CHE COSA È ASSICURATO

2.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Reale Mutua garantisce l'*Assicurato*, **entro i massimali riportati in polizza**, quando è civilmente responsabile. In base alla *Legge* e deve pagare, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese), i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del *veicolo* indicato nella *polizza*.

Reale Mutua risarcisce i danni causati involontariamente dal *veicolo* assicurato a terzi:

- mentre è utilizzato come mezzo di trasporto;
- indipendentemente dall'area in cui il *veicolo* è utilizzato, comprese le aree in cui l'accesso è soggetto a restrizioni;
- quando è fermo o in movimento.

Non è coperta la responsabilità per danni causati dalla partecipazione del *veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.

2.2 DESTINAZIONE DEI MASSIMALI

I massimali di responsabilità civile indicati nel contratto coprono **in primo luogo i risarcimenti dei danni dovuti in base all'assicurazione obbligatoria**.

Per la parte rimanente i massimali coprono i risarcimenti dovuti per eventuali danni non compresi nell'assicurazione obbligatoria.



Di seguito si indicano esempi di applicazione del *massimale* dovuti in base all'assicurazione obbligatoria:

- 1) valore del *massimale* per danni a persone € 6.450.000
 - danno provocato per danni a persone € 2.000.000
 - importo risarcito € 2.000.000
- 2) valore del *massimale* per danni a persone € 6.450.000
 - danno provocato per danni a persone € 7.500.000
 - importo risarcito € 6.450.000.

CHE COSA NON È ASSICURATO

2.3 SOGGETTI ESCLUSI

In base all' Art. 129 della *Legge* l'assicurazione non comprende i danni di qualsiasi tipologia subiti dal *conducente* del *veicolo* assicurato.

Inoltre, non comprende i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- 1) il *proprietario* del *veicolo*, l'*usufruttuario*, l'*acquirente* con patto di riservato dominio ed il *locatario* in caso di *veicolo* concesso in leasing;
- 2) il coniuge non legalmente separato, la persona unita civilmente, il convivente di fatto, gli ascendenti ed i discendenti del *conducente* o dei soggetti indicati al punto 1);
- 3) gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i soggetti sopra indicati, quando convivono con questi o sono a loro carico perché provvedono abitualmente al loro mantenimento;
- 4) se l'*Assicurato* è una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati ai punti 2) e 3).

2.4 ESCLUSIONI E RIVALSA

Reale Mutua ha diritto di chiedere al *conducente* e al *proprietario* la restituzione di quanto ha pagato (rivalsa) per il *risarcimento* dei danni provocati a terzi in conseguenza di un *sinistro* stradale nei seguenti casi e con i limiti indicati.

Quanto previsto per il *proprietario* vale anche per il *locatario* nel contratto di leasing, per il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e per l'*acquirente* nella vendita a rate senza immediato trasferimento di proprietà del *veicolo*.

CONDUCENTE DI ETÀ INFERIORE AL LIMITE PREVISTO DALLA LEGGE

L'assicurazione non è operante se il *conducente* al momento del *sinistro* ha un'età inferiore al limite fissato dalla legge in vigore. In questo caso Reale Mutua può esercitare integralmente la rivalsa.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (FATTO SANZIONATO IN BASE AGLI ARTT. 186 O 186 BIS DEL CODICE DELLA STRADA)

L'assicurazione non è operante se il *conducente* si trova, al momento del *sinistro*, in stato di ebbrezza ed il fatto è sanzionato dal *Codice della Strada* in base agli articoli 186 o 186 bis. In questo caso Reale Mutua può esercitare integralmente la rivalsa.



Quando Reale Mutua ha diritto di esercitare la rivalsa in caso di guida in stato d'ebbrezza? La guida in stato di ebbrezza è un reato sanzionato dagli articoli 186 e 186-bis del *Codice della Strada*. Lo stato di ebbrezza è sanzionabile dalle autorità se il tasso di alcol supera il valore di 0,5 g/l; le sanzioni penali e amministrative collegate variano in base al tasso alcolemico accertato (art.186). Per i conducenti di età inferiore ai 21 anni, l'art.186 bis prevede che essi non possono guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche, neanche in minima quantità.

Reale Mutua può esercitare la rivalsa se il *conducente* è stato sanzionato da parte delle autorità per la guida in stato d'ebbrezza.

GUIDA DOPO L'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (FATTO SANZIONATO IN BASE ALL'ART. 187 DEL CODICE DELLA STRADA)

L'assicurazione non è operante se, al momento del *sinistro*, il *conducente* è sanzionato per aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope in base all'Art. 187 del *Codice della Strada*. In questo caso Reale Mutua può esercitare integralmente la rivalsa.

TRASPORTO DI PERSONE

L'assicurazione non è operante per i danni subiti dalle persone trasportate. In questo caso, Reale Mutua può esercitare integralmente la rivalsa.

PARTECIPAZIONE A GARE NON AUTORIZZATE

L'assicurazione non è operante per i danni causati a terzi durante la partecipazione del *veicolo* a gare di velocità non autorizzate e il *conducente* è sanzionato in base all'Art. 141, nono comma, del *Codice della Strada* (riportato nell'Appendice normativa). In questo caso Reale Mutua può esercitare integralmente la rivalsa.

VEICOLO CHE CIRCOLA IN AREE VIETATE

L'assicurazione non è operante per i danni causati a terzi dal *veicolo* che circola in aree vietate al transito dei monopattini elettrici in base alle norme in vigore. In questo caso Reale Mutua può esercitare integralmente la rivalsa.

COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



2.5 FORMULA CON FRANCHIGIA

La garanzia è prestata nella forma con *franchigia* fissa ed assoluta per ogni *sinistro* per l'importo indicato in *polizza*.

Il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti in solido a rimborsare a Reale Mutua l'importo del *risarcimento* nel limite della *franchigia*.

Reale Mutua gestisce il *sinistro* e risarcisce il danno anche quando la richiesta del danneggiato rientra nei limiti della *franchigia*.

2.6 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

Reale Mutua rilascia al *Contraente*, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l'attestazione dello stato di rischio che riporta le informazioni relative alla storia assicurativa del *veicolo* assicurato, secondo quanto previsto dall'Art. 134 della *Legge* (vedi testo nell'Appendice Normativa), mettendola a disposizione nell'Area Riservata del sito www.realemutua.it. L'attestazione può inoltre essere inviata con e-mail a seguito di compilazione di un modulo di richiesta presente nella home page del sito www.realemutua.it; infine può esserne richiesta una copia all'*intermediario* che ha in gestione il contratto.

Se il *Contraente*, alla scadenza del contratto, vuole assicurare il *veicolo* presso altra Impresa, quest'ultima recupera l'attestazione sullo stato del rischio dalla Banca Dati degli attestati di rischio.

Reale Mutua rilascia altresì al *Contraente*, in caso di vendita del *veicolo* o di cessazione del rischio con risoluzione del contratto (Art. 1.7 e 1.8 Condizioni di Assicurazione), se il *periodo di osservazione* è concluso, l'attestazione dell'annualità in corso riportante la *classe universale* (CU) maturata al momento della risoluzione del contratto.

In caso di riattivazione del contratto sospeso, Reale Mutua rilascia l'attestazione dello stato di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza della proroga stabilita al momento della riattivazione.

Nei casi di cessazione del rischio, sospensione del contratto o mancato rinnovo del contratto, il periodo di validità dell'attestazione dello stato di rischio è pari a 5 anni; che iniziano dalla data di scadenza del contratto a cui si riferisce.

Reale Mutua rilascia, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla richiesta; un duplicato dell'attestazione dell'ultima annualità conclusa:

- al *Contraente*;
- al *proprietario* del *veicolo* se persona diversa dal *Contraente*;
- all'usufruttuario, all'acquirente nella vendita a rate senza immediato trasferimento di proprietà del *veicolo* o al *locatario* in caso di leasing;
- all'utilizzatore del *veicolo* in occasione della scadenza di un contratto di leasing o noleggio a lungo termine di durata non inferiore a 12 mesi.

Reale Mutua non rilascia l'attestazione nel caso di:

- **sospensione del contratto non seguita da riattivazione;**
- **contratti che hanno avuto una durata inferiore ad un anno;**
- **contratto con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;**
- **contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se non ancora concluso il periodo d'osservazione;**
- **cessione del contratto per trasferimento di proprietà del *veicolo* assicurato.**



CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

2.7 DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del *sinistro* deve essere compilata utilizzando il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo "blu" C.A.I.) consegnato dall'*intermediario*. La denuncia deve essere trasmessa all'*Intermediario che gestisce* il contratto oppure alla sede Reale Mutua entro 3 giorni dalla data del *sinistro* o da quando l'*Assicurato* ne ha avuto conoscenza. La denuncia può essere compilata anche su documento informatico a scelta del *conducente* o *proprietario*.

Inoltre, l'*Assicurato* può denunciare il *sinistro* contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la *Centrale Operativa* Sinistri Auto al numero verde 800.092.092 (attivo per informazioni 365 giorni all'anno, 24 ore su 24).

Oltre alla denuncia, l'*Assicurato* deve trasmettere, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.

Se l'*Assicurato* con dolo o con colpa non presenta la denuncia del *sinistro* o non invia la documentazione o gli atti giudiziari, Reale Mutua ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al danneggiato (Art. 1915 del Codice Civile in Appendice normativa).

2.8 GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

Reale Mutua gestisce, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, tutte le controversie nei confronti di terzi sia di fronte ad un giudice sia al di fuori di un giudizio dove si discute della responsabilità o del *risarcimento* del danno Reale Mutua nomina, se necessario, legali o tecnici.

Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non sono nominati da essa, per multe od ammende e per spese per procedimenti penali.

2.9 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

La liquidazione dei sinistri può avvenire:

- sulla base della procedura di "*risarcimento* del terzo trasportato" per i danni subiti dai passeggeri del *veicolo* alle condizioni e con i limiti previsti dall'Art. 141 della *Legge* (si veda Appendice normativa);
- sulla base della procedura di *risarcimento* prevista dall'Art. 148 della *Legge* per tutti i casi di sinistri non rientranti nel punto precedente.

APPENDICE NORMATIVA

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE

ART. 1892 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

[omissis]

ART. 1893 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1898 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

[omissis]

ART. 1901 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO.

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

ART. 1915 INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

ART. 122 - VEICOLI A MOTORE

1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente;
- 1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.
- 1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.
- 1-quater. Alla violazione della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione della disposizione di cui al comma 1-ter è soggetta alle sanzioni amministrative

di cui all'articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 2, è soggetta alle sanzioni amministrative di cui al citato articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo 193. Si applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

ART. 122-BIS DEROGHE

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 122, comma 1, del presente codice e dall'articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all'obbligo di assicurazione.
- 1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del presente codice rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.

- 1-ter. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per le macchine agricole di cui all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.
2. La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo non è idoneo all'uso come mezzo di trasporto, nonché quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 122, comma 3, per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all'annualità. Per i veicoli di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro cinque giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a undici mesi, rispetto all'annualità. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ivass, possono essere disciplinati ulteriori casi e modalità di sospensione dell'obbligo assicurativo tenuto conto del precipuo valore collezionistico dei veicoli di cui al medesimo articolo 60.
3. La sospensione di cui al comma 2 è attivata dal momento della registrazione nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento. L'impresa ne dà tempestiva comunicazione all'assicurato.
4. In caso di sinistro provocato da un veicolo di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 283, comma 1, lettera b).
5. Qualora il veicolo responsabile del sinistro stazioni abitualmente in un altro Stato membro, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 può presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.

ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

- 1 Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
 - a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del Codice Civile ed all'articolo 91, comma 2, del Codice della Strada;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

ART. 131 - TRASPARENZA DEI PREMI E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO

1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione ai soggetti che devono adempiere all'obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, la nota informativa e le condizioni di contratto praticate nel territorio della Repubblica.
2. La pubblicità dei premi è attuata mediante preventivi personalizzati rilasciati presso ogni punto di vendita dell'impresa di assicurazione, nonché mediante siti internet che permettono di ricevere il medesimo preventivo per i veicoli e per i natanti individuati nel regolamento di attuazione.

ART. 134 - ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

1. Il contraente o, se persona diversa, il proprietario ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo ad almeno gli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore, oppure dell'assenza di sinistri. Le imprese di assicurazione non trattano i contraenti in maniera discriminatoria, né maggiorano i premi in ragione della loro nazionalità o unicamente sulla base del loro precedente Stato membro di residenza. Le imprese di assicurazione trattano le attestazioni emesse

in altri Stati membri alla pari di quelle emesse da un'impresa di assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica, anche in relazione all'applicazione di eventuali sconti. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio è effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all'articolo 135.

2. L'impresa di assicurazione inserisce le informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'IVASS ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione.
4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135.
- 4-bis. L'Impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto ed in tutte le ipotesi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi ad un ulteriore veicolo anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.
- 4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri. In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.

- 4- ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.
- 4-ter.2 Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis nel testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo 55-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
- 4- quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
- 4-quinquies. L'impresa adotta, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, politiche relative all'uso delle attestazioni di sinistralità pregressa nel calcolare i premi e pubblica una panoramica generale delle stesse.
- 4-sexies. Fino all'emanazione da parte della Commissione europea dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 16 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, il quale specifica, per mezzo di un modello, la forma e il contenuto delle attestazioni di sinistralità pregressa, si applicano le disposizioni adottate dall'IVASS con proprio regolamento.

ART. 141 - RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO

1. salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.

3. l'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. l'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo iv. [212]
4. l'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.

ART. 144 - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'Impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'Impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'Impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'Impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

ART. 148 - PROCEDURA DI RISARCIMENTO

1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.⁵⁹⁸ Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero

dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.

2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
- 2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'IVASS, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente

l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.

3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi.
4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.

11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.
- 11-bis. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.

ART. 149 - PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145,

comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

ART. 170-BIS - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.
- 1- bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.



Data ultimo aggiornamento: 15/07/2026

NOTE

Area per le note con linee guida orizzontali puntate.

Servizio Clienti
Buongiorno Reale

800 320 320

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20
buongiorno reale@realemutua.it

IL TUO AGENTE REALE



mod. 5308RCA – Ed. 07/2026



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it
www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.